CAMERA DEI DEPUTATI N. 188

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

D'AMATO, MUNDO, ZAVETTIERI, SAVINO, ANDÒ, MARZO, REINA, BARBALACE, PRINCIPE

Istituzione dell'ente « Biennale del Mediterraneo » di arte contemporanea

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli interventi dello Stato, finalizzati allo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno, sono stati finora caratterizzati da varie forme di sostegno economico, tese, anzitutto, a favorire gli insediamenti industriali, le infrastrutture, la produzione e l'occupazione.

Attorno alla filosofia che ha guidato l'intervento pubblico, si svolgono, non da oggi, riflessioni critiche sul loro carattere assistenzialistico. Si riflette altresì sulla parallela crescita dei fenomeni di delinquenza organizzata quali la mafia, la camorra, la 'ndrangheta.

In occasione di azioni delittuose, rivolte verso rappresentanti della magistratura, di altri organi dello Stato o verso privati cittadini, cresce l'esigenza e la volontà di rafforzare la presenza delle istituzioni pubbliche nelle regioni meridionali.

Questi interventi, divenuti ormai indispensabili ed urgenti, non possono però limitarsi soltanto al rafforzamento della magistratura e delle forze dell'ordine od al rinnovato impegno assistenzialistico.

Occorre un'azione di carattere non contingente e non motivata dall'emergenza: necessita, a nostro avviso, porre mano ad interventi che inducano un rinnovamento culturale ed etico tra la popolazione, ponendo le basi per un'ampia diffusione di un concetto dello Stato non estraneo ma vivo nella coscienza dei cittadini.

A tal fine lo Stato dispone di strumenti appropriati, spesso trascurati, quasi che fosse venuta meno la loro capacità funzionale e propositiva.

Ci riferiamo alle istituzioni culturali attraverso le quali lo Stato può, senza ingerimenti indebiti, promuovere una crescita complessiva della popolazione, favorendo l'emergere delle esperienze artistiche e culturali più significative.

La presente proposta di legge istituisce a Napoli e a Palermo l'ente « Biennale del Mediterraneo » di arte contemporanea, quale ente culturale autonomo in grado di proiettare stabilmente Napoli, Palermo, ed eventualmente altre significative città nonché le relative regioni meridionali, nei circuiti internazionali delle grandi manifestazioni artistiche e culturali.

L'istituzione di un ente e non soltanto di un premio o di una rassegna periodica, esprime la volontà di raccogliere gli artisti italiani e stranieri maggiormente rappresentativi, avvicinandoli alla realtà meridionale italiana ed alle sue grandi tradizioni culturali.

L'iniziativa vuole essere altresì un invito rivolto agli artisti ed agli intellettuali ad interpretare le nuove problematiche culturali dell'epoca post-industriale e della comunicazione globale.

Nei nuovi scenari che si prospettano per i prossimi decenni, l'espressione artistica potrà assumere forme e significati innovativi che consentiranno probabilmente di superare l'isolamento geografico, accrescere le capacità di diffusione internazionale della cultura, affrontare le problematiche umanistiche in termini nuovi ed originali.

Il Mezzogiorno dunque, dal punto di vista culturale ed artistico, può e deve recuperare un ruolo nazionale ed europeo di primo piano, nonché fondare, sull'esperienza artistica e sulle nuove tecnologie, le basi per un rinnovato sviluppo sociale ed economico.

Accanto dunque alle necessarie infrastrutture viarie, produttive ed urbanistiche, realizzate dallo Stato nei passati decenni, occorre oggi provvedere anche a nuove infrastrutture di carattere culturale, ugualmente necessarie e produttive.

Tali infrastrutture culturali possono rafforzare però le istituzioni pubbliche e lo Stato solo quando siano inserite in un programma articolato e di lungo periodo che prospetti rinnovate realtà sociali ed economiche, ove la criminalità organizzata non trovi spazio vitale e funzione economica.

Alti valori morali e culturali dell'infrastruttura culturale, accompagnati da gestioni efficienti ed orientate verso la produzione culturale di beni non posizionali, rappresentano dunque i requisiti essenziali affinché l'azione dello Stato risulti credibile ed incisiva.

Particolarmente dannoso sarebbe promuovere nuovi « enti inutili » capaci esclusivamente di spendere risorse collettive, per di più in un ambiente già stravolto dalle organizzazioni criminali approdate all'economia ed alla finanza.

Occorrono invece interventi guidati da metodologie e persone caratterizzati da sofisticate conoscenze operative e gestionali, che costituiscono forti stimoli alla ricerca ed alla socializzazione delle conoscenze.

La proposta di legge non esprime esplicitamente le suddette prospettive e finalità che riguardano la sfera delle intenzioni e delle motivazioni. È evidente infatti l'esigenza di rispettare l'autonomia degli artisti e degli organizzatori nelle loro rispettive espressioni ed azioni.

Dispone però esplicitamente la localizzazione a Napoli ed a Palermo dell'ente « Biennale del Mediterraneo » finalizzando la nuova istituzione verso specifici interventi nelle regioni meridionali.

Il carattere tradizionale, che identifica la struttura organizzativa dell'ente, intende valorizzare e privilegiare l'artista riproponendo il suo essenziale ruolo sociale.

Si tratta dunque di una riaffermazione di valori etici e morali, senza una specifica connessione con i momenti produttivi e commerciali generalmente presenti nelle manifestazioni e nei premi letterari e cinematografici.

Non si tratta, tuttavia, di una visione in contrasto con la cultura industriale, bensì il riconoscimento di una piena autonomia rispetto le forme economiche ed i *media* che potranno affermarsi a seguito della diffusione di una cultura collettiva.

L'articolato della proposta di legge istituisce, all'articolo 1, l'ente « Biennale del Mediterraneo » di arte contemporanea.

Si dispone, al comma 2, che l'ente abbia sede in Napoli ed a Palermo e che esso abbia per scopo [lettera *a)* del comma 3] la programmazione e l'organizzazione di una manifestazione, a carattere biennale, riservata alle espressioni di arte contemporanea.

La Biennale del Mediterraneo è dotata di premi quale concreto sostegno all'attività artistica.

La lettera *b)* del comma 3 impegna gli organizzatori della Biennale a realizzare *manifestazioni di livello internazionale*, operando [lettera *c)*] per un'ampia diffusione delle iniziative nelle regioni meridionali e curando edizioni e pubblicazioni inerenti a lavori, studi ed esperienze realizzate nell'ambito accademico [lettera *d)*].

L'articolo 2 richiama una serie di articoli nei quali viene delineato lo statuto dell'ente.

L'articolo 3 specifica quanto deve prevedere lo statuto in merito alle finalità, alle sezioni accademiche ed ai soci.

L'articolo 4 indica le cariche accademiche e gli organi sociali che dovranno presiedere all'attività; specifica le modalità per la loro elezione e la durata delle cariche.

Gli articoli 5 e 6 definiscono, rispettivamente, le funzioni del presidente e del consiglio di presidenza.

Quest'ultimo risulta composto da sette membri, di cui cinque sono presidenti di sezioni accademiche e gli altri due il segretario generale e l'amministratore.

L'articolo 7 regolamenta le funzioni e le competenze dell'assemblea accademica, pensata come assemblea plenaria a sezioni riunite.

Il comma 2 dello stesso articolo 7 detta norme di carattere organizzativo riguardanti i lavori accademici, prevedendo una sessione ordinaria di sei mesi negli anni in cui si tiene la manifestazione Biennale del Mediterraneo.

Il comma 3 impegna l'ente a tenere ogni anno una seduta solenne e il comma 4 a svolgere i propri lavori, anche ordinari, con riunioni pubbliche.

Il comma 5, infine, prevede l'attribuzione di gettoni di presenza ai soci che partecipano all'attività accademica.

Gli articoli 8 e 9 trattano rispettivamente del segretario generale e dell'amministratore.

Oltre l'indicazione delle loro competenze, in entrambi gli articoli si vincola la scelta delle persone a soggetti in possesso di accertate competenze e capacità.

L'articolo 10 impegna il Presidente del Consiglio dei ministri ad istituire con proprio decreto, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, i premi Biennale del Mediterraneo di arte contemporanea.

L'articolo 11 detta le norme transitorie che consentono di pervenire alla piena funzionalità e legittimità dell'ente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri è impegnato a istituire un comitato promotore, consultando preventivamente i comuni di Napoli e di Palermo, le relative province, le regioni Campania e Sicilia nonché le accademie delle Belle arti di Napoli e Palermo.

Il comitato dovrà sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo statuto e l'elenco dei soci.

L'articolo 12 prevede che, a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dello statuto, venga tenuta entro sessanta giorni una sessione costituente per l'elezione delle cariche sociali e per gli altri adempimenti previsti dallo statuto stesso.

La prima manifestazione Biennale del Mediterraneo si tiene entro l'anno successivo alla costituzione dell'ente.

L'articolo 13, infine, concede all'ente un contributo ordinario annuo a carico dello Stato e delega il Ministro del tesoro ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo culturale, artistico e sociale delle regioni meridionali, la presente legge istituisce un ente denominato « Biennale del Mediterraneo » di arte contemporanea.

2. L'ente Biennale del Mediterraneo ha sede a Napoli e a Palermo, e può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero in città significative dal punto di vista culturale.

3. Scopi dell'ente Biennale del Mediterraneo sono:

a) programmare e organizzare manifestazioni a carattere biennale da tenersi a Napoli e a Palermo che acquisiscano la valenza di rassegne internazionali di arte contemporanea, attribuendo premi agli artisti maggiormente rappresentativi della cultura italiana ed internazionale;

b) inserire le città di Napoli e Palermo tra le capitali e le città europee ed *extra*-europee attive nel campo delle manifestazioni di arte contemporanea;

c) attuare iniziative di carattere artistico, scientifico, promozionale e divulgativo volte ad allargare, anzitutto tra i cittadini delle regioni meridionali, la corretta e diffusa fruizione e conoscenza della rassegna biennale e delle altre iniziative poste in essere dall'ente;

d) editare, o curare l'edizione, di pubblicazioni, audiovisivi ed altri prodotti concernenti lavori, comunicazioni e studi sull'arte contemporanea.

4. Nell'ambito dei compiti istituzionali, l'ente Biennale del Mediterraneo si avvale del supporto culturale, organizzativo, realizzativo e logistico fornito dalle accademie delle belle arti di Napoli e di Palermo.

ART. 2.

(Statuto).

1. Lo statuto dell'ente Biennale del Mediterraneo è predisposto dal comitato promotore di cui all'articolo 11, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

ART. 3.

(Finalità, sezioni accademiche, soci).

1. Lo statuto dell'ente Biennale del Mediterraneo dovrà prevedere:

a) il carattere di ente morale autonomo;

b) la definizione delle sezioni accademiche in cui si articolano le attività e gli studi, nonché i premi biennali;

c) il numero dei soci nazionali ed esteri che compongono l'ente e la consistenza numerica di ciascuna delle sezioni di cui alla lettera *b)*;

d) le modalità per la nomina dei soci e dei soci altamente benemeriti che possono essere iscritti in sovrannumero.

ART. 4.

(Cariche accademiche).

1. Sono organi dell'ente: il presidente, il vicepresidente, il consiglio di presidenza, l'assemblea accademica, il segretario generale, l'amministratore.

2. Compongono il consiglio di presidenza: il presidente, il vicepresidente, i presidenti di altre tre sezioni accademiche, il segretario generale, l'amministratore.

3. Il presidente ed il vicepresidente dell'ente presiedono anche le rispettive sezioni accademiche di appartenenza e possono essere eletti per non più di due mandati consecutivi.

4. Gli organi di cui al comma 1 sono eletti dalla assemblea accademica e durano in carica tre anni.

5. I presidenti di ciascuna sezione accademica sono eletti dalle rispettive assemblee di sezione che provvedono altresì alla nomina di un segretario che dura in carica quattro anni.

ART. 5.

(Il presidente).

1. Il presidente rappresenta l'ente Biennale del Mediterraneo, ha la firma sociale e può delegare competenze al segretario generale ed all'amministratore.

2. Il presidente convoca e presiede le riunioni dell'ente. In caso di assenza è supplito dal vicepresidente o, in mancanza di questo, dal socio nazionale più anziano.

ART. 6.

(Il consiglio di presidenza).

1. Il consiglio di presidenza cura l'amministrazione e la programmazione delle attività dell'ente. Delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo predisposti dall'amministratore, presentandoli alla assemblea plenaria dell'ente assieme alle rispettive relazioni.

2. Quando il consiglio di presidenza deve deliberare sulla scelta del nuovo segretario generale e del nuovo amministratore, il segretario generale e l'amministratore in carica non partecipano alla riunione.

ART. 7.

(Assemblee accademiche).

1. L'assemblea plenaria dell'ente Biennale del Mediterraneo si riunisce in seduta ordinaria per:

a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e le relative relazioni presentate dal consiglio di presidenza;

b) eleggere il presidente, il vicepresidente ed i tre presidenti di sezione accademica che compongono il consiglio di presidenza;

c) approvare le relazioni dei presidenti delle sezioni accademiche riguardanti l'assegnazione dei premi biennali;

d) approvare le iscrizioni dei soci nazionali, esteri e onorari.

2. Nell'anno in cui si svolgono le manifestazioni della Biennale del Mediterraneo si tiene una sessione ordinaria di sei mesi con inizio a novembre e termine in aprile. Durante tale sessione ciascuna sezione accademica tiene una seduta ordinaria ed eventuali sedute straordinarie convocate dal presidente di sezione accademica.

3. Ciascun anno, oltre alla seduta ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, si tiene una seduta ordinaria solenne.

4. Le sedute dell'assemblea accademica e delle sezioni accademiche sono, di norma, pubbliche. Qualora gli argomenti posti in discussione riguardino l'amministrazione o persone, ovvero qualora lo decida il consiglio di presidenza, per speciali motivi, il pubblico può essere escluso.

5. Ai soci nazionali ed esteri che intervengono alle sedute dell'assemblea accademica ed a quelle delle sezioni accademiche di appartenenza, è corrisposto un gettone di presenza la cui entità è fissata ogni anno nel bilancio preventivo.

ART. 8.

(Segretario generale).

1. Il segretario generale è nominato dal consiglio di presidenza e viene scelto tra persone di comprovate capacità gestionali acquisite nel settore.

2. Il segretario generale provvede all'attuazione dei programmi e delle deliberazioni del consiglio di presidenza. Dirige gli uffici amministrativi ed il relativo personale dipendente, organizzandoli secondo criteri di efficienza, economicità e professionalità.

ART. 9.

(Amministratore).

1. L'amministratore è nominato dal consiglio di presidenza e viene scelto tra persone di comprovata capacità amministrativa e finanziaria.

2. L'amministratore provvede a predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché esercita le funzioni che gli sono demandate dal presidente.

ART. 10.

(Istituzione di premi).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo ed a seguito delle definizioni delle sezioni accademiche ai sensi dell'articolo 2, istituisce, con proprio decreto, i premi Biennale del Mediterraneo di arte contemporanea.

2. L'ente Biennale del Mediterraneo riserva il 20 per cento del contributo annuale di cui all'articolo 13 per i premi Biennale del Mediterraneo di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 11.

(Norme transitorie).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modalità di cui all'articolo 10 e previa consultazione con i rappresentanti delle accademie delle belle arti di Napoli e di Palermo, della regione Campania e Sicilia, dei comuni di Napoli e di Palermo e delle relative province, nomina, con proprio decreto, un comitato promotore composto da undici membri scelti tra persone di comprovata valenza artistica a livello internazionale e tra organizzatori di eventi culturali, rappresentativi della realtà artistica italiana e meridionale.

2. Il comitato promotore di cui al comma 1 provvede a sottoporre al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro del turismo e dello spettacolo una proposta di statuto redatta ai sensi della presente legge, completa delle norme transitorie ritenute necessarie, con l'indicazione delle sedi sociali, delle sezioni accademiche e dei premi. Il comitato propone altresì all'approvazione dei medesimi Ministri l'elenco dei soci nazionali ed esteri chiamati a costituire l'ente Biennale del Mediterraneo.

3. Lo statuto e l'elenco dei soci e le eventuali successive modifiche dello statuto sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto e con le medesime modalità di cui all'articolo 10, comma 1.

ART. 12.

(Sessione costituente).

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, comma 3, si svolge la prima assemblea plenaria dell'ente Biennale del Mediterraneo, che provvede all'elezione delle cariche sociali ed accademiche, all'approvazione del bilancio preventivo ed agli altri adempimenti previsti dallo statuto.

2. La prima rassegna « Biennale del Mediterraneo » viene svolta entro l'anno successivo alla costituzione dell'ente.

ART. 13.

(Contributo dello Stato).

1. A decorrere dall'anno 1992 è concesso all'ente Biennale del Mediterraneo di Napoli e di Palermo un contributo ordinario annuo a carico dello Stato di lire due miliardi.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede quanto a lire 5 miliardi a carico del capitolo 1203 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1992 e quanto a lire 2 miliardi a carico del capitolo 1561 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per il medesimo anno.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.